

# BANDO TERZO SETTORE DD 860 DEL 17 SETTEMBRE 2021

## FAQ

aggiornate al 26 ottobre 2021

### LINEA A

D 1\_A Sono eleggibili le spese per le quali è stato richiesto un contributo ad enti filantropici privati e, quindi, a soggetti non pubblici?

R: No. La *ratio* dell'Avviso consiste, infatti, nel sostenere le OdV, le APS e le Fondazioni Onlus nelle loro attività ordinarie. Tale sostegno, per ciò che concerne la Linea A, si attua attraverso l'erogazione di un ristoro per spese effettivamente sostenute e comunque non coperte da altre fonti di finanziamento, anche private. In caso contrario, l'ente vedrebbe indebitamente coperta la medesima spesa attraverso due distinte fonti di finanziamento (cd indebito oggettivo)

Si precisa, tuttavia, che non rientrano nella fattispecie del *contributo in esame*, le cd. erogazioni liberali aspecifiche, ossia quelle erogazioni che sono state spontaneamente donate in maniera indistinta ossia senza la precisa indicazione di voler sostenere una 'specificata' azione o attività o un altrettanto 'specifico' progetto e per le quali l'ente erogante non chiede una successiva rendicontazione comunque denominata.

D 2\_A Può richiedere il ristoro di cui alla Linea A dell'Avviso una Odv ovvero una APS o ancora una Fondazione Onlus iscritta nel rispettivo registro regionale o, per le sole Fondazioni, all'anagrafe unica delle Onlus dopo il primo gennaio 2020

R: No. L'art. 5, co. 1 dell'Avviso stabilisce che il requisito di iscrizione nei rispettivi registri ovvero, per le sole Fondazioni, all' Anagrafe Unica delle Onlus deve essere posseduto alla data del 1° gennaio 2020.

D 3\_A: Fino a che punto si può richiedere il rimborso?

R: Il soggetto partecipante alla Linea A deve solo certificare le spese effettivamente sostenute ma non coperte da altre fonti di finanziamento. L'erogazione del contributo avverrà secondo quanto stabilito dall'articolo 6 dell'Avviso pubblico (cfr nota 1 al medesimo articolo)

D 3\_A: Il noleggio auto costituisce spesa eleggibile?

R: Sì. Si ricorda che la spesa deve essere dichiarata comunque riconducibile all'attività/progetto indicati nel modello A2.

D 4\_A Il valore equivalente di lavoro volontario costituisce spesa eleggibile?

R: Sì purché vengano rispettati le condizioni e i limiti di cui all'articolo 13, co. 5 dell'Avviso.

D 5\_A Come documento contabile probatorio equivalente, relativamente agli acquisti effettuati tramite pos, è ammesso il dettaglio del movimento dell'estratto conto?

R: Sì. Tuttavia, il dettaglio del movimento dell'estratto conto comprova l'effettuazione di un determinato pagamento in favore di un determinato creditore ma non dice nulla (salvo che non vi compaia una precisa causale) in relazione a *quale* acquisto sia stato effettuato *quel* pagamento. Ne discende che l'ente deve aver conservato presso di sé altro documento che indichi 'cosa' si è acquistato in modo da consentire, in sede di controllo, di riferire *quel* pagamento a *quella* spesa e, infine, al quella specifica attività/progetto/iniziativa cui si è imputata.

D 5\_A Per ciò che concerne l'acquisto di beni/attrezzature durevoli, qual è la spesa eleggibile?

R: E' possibile inserire quale spesa eleggibile quella relativa a un bene/attrezzatura durevole il cui costo unitario non superi i 516,46 euro (cfr art. 6, co. 1, lett. d) dell'Avviso). Non è ammesso riportare il valore dell'ammortamento anche se inferiore al costo appena richiamato

D 6\_A E' possibile inserire quale spesa eleggibile l'IVA già pagata?

R: Sì, ma solo se non è recuperabile

D 7\_A Ai fini della richiesta di rimborso è necessario inserire un cronoprogramma per ogni attività indicata?

R. No. E' sufficiente indicare nel modello Linea A Modello 2 il richiesto "**Periodo di realizzazione**".

D 8\_A La documentazione della spesa effettivamente sostenuta ma non coperta da altre fonti di finanziamento va allegata alla domanda?

R. No. La spesa va solo dichiarata utilizzando, pena l'esclusione, il modello *Linea A, Modello 2* L'ente ha, tuttavia, l'onere di conservare tutti i documenti contabili di valore probatorio che dovrà esibire in sede di controllo (cfr articolo 8 dell'Avviso)

D 9\_A Qual è il rimborso massimo che si può chiedere?

R . La Linea A non prevede l'indicazione dell'importo in relazione al quale si può chiedere un determinato rimborso, bensì soltanto la compilazione, oltre al modello di domanda, del Modello 2 in cui l'ente indica le varie iniziative, i vari progetti realizzati nell'anno solare 2020 in uno con le relative spese effettivamente sostenute e documentabili (in tal senso va vista la colonna nella quale si chiede di indicare il documento contabile probatorio della spesa). Si tratta, quindi, di compilare tante schede quanti sono i progetti/iniziativa in relazione ai quali emergono spese effettive non coperte da altre fonti.

Condizione indefettibile è che tali progetti e/o iniziative abbiano perseguito uno o più degli obiettivi generali (Allegato 1) e le cui azioni siano riferibili ad una o più delle aree generali di intervento (sempre Allegato 1)

D 10\_A Il Valore equivalente di lavoro volontario costituisce spesa eleggibile?

R. Sì, purché nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 13, co. 5 dell'Avviso.

D 11\_A Fra le spese eleggibili, rientrano anche le spese generali e di funzionamento?

R. Sì, ma a condizione che la spesa non sia rendicontata in maniera forfetaria (vale a dire: in maniera indistinta, generale) né che la stessa sia relativa a 'imprevisti', a 'varie' o a voci equivalenti. Infatti, il principio-base che va in ogni caso rispettato è che la spesa, oltre che ad essere stata effettivamente sostenuta, sia riconducibile ovvero collegata alla/e attività realizzate nell'anno solare 2020 così come riportate nel modello 'Dichiarazione della spesa'

D 12\_A Per quanto concerne la Linea A, bisogna caricare in ALTRO anche le fatture o l'estratto conto dell'ente da cui si evince l'effettivo pagamento delle stesse e degli operatori coinvolti nel progetto di cui al Modello 2?

R. No. In tale fase di semplice richiesta di rimborso non va allegato nessun documento contabile probatorio della spesa effettivamente sostenuta e non coperta da altre fonti di finanziamento. L'ente richiedente ha, però, l'onere di conservare presso di sé tutti i giustificativi contabili comprovanti l'effettività delle spese sostenute così come li ha indicati nel Modello 2: tali giustificativi dovranno essere esibiti a richiesta nella fase di controllo.

D 13\_A Una stessa OdV può presentare richiesta di rimborso (Linea A) ed essere poi anche capofila di una rete associativa per un progetto rientrante nella Linea B?

R Sì. Non c'è preclusione alcuna.

**D 14\_A** Nella scheda "Dichiarazione della spesa" (Modello 2) l'ente deve indicare le varie iniziative, i vari progetti realizzati nell'anno solare 2020. Cosa si intende per iniziative o progetti?

R. Per iniziative o progetti si devono intendere tutte quelle attività (iniziative, appunto) ovvero progetti che l'ente ha realizzato nell'anno solare 2020. Laddove l'iniziativa ovvero il progetto non abbiano una denominazione ben precisa, è sufficiente indicare nel relativo campo, anche in maniera riassuntiva e, possibilmente, significativa (i.e.: che siano in grado di dare, in linea di massima, un'idea dell'attività svolta), la tipologia di attività, iniziativa, azione, progetto, etc cui sono correlate le spese che vengono riportate in seguito. Ad es: distribuzione pasti a persone non autosufficienti, assistenza in favore di persone anziane, attività di protezione civile, e così via

## LINEA B

D - 1\_B) E' possibile, in sede di costituzione del partenariato, far aderire un Comitato di Associazioni (con proprio codice fiscale, proprie finalità statutarie e iscritto al registro nazionale delle APS) e le singole APS partecipanti al Comitato?

R: No.

Occorre ricordare quanto stabilisce l'articolo 35 co, 1 del Codice del Terzo settore (d.lgs 117/17) per cui una APS deve avvalersi in modo prevalente dell' attività di volontariato dei propri associati **ovvero**, se a sua volta costituita da altre APS avvalendosi delle persone **aderenti agli enti associati**.

Del resto, in via analogica, è opportuno anche rammentare quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in tema di raggruppamento temporaneo ovvero di consorzi a cui il Comitato in esame è sostanzialmente assimilabile; stabilisce, infatti, l'art. 48, co. 7 che *“è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale”*.

Infatti, in sede di compilazione del modello LINEA B Modello2\_Partenerariato l'ente partner deve dichiarare l'impegno a costituire in caso di ammissione al finanziamento del progetto sopra indicato, a costituire associazione temporanea di scopo con il capofila e gli altri partner di progetto.

D- 2\_B) Nella pianificazione del budget è possibile pensare un unico mono-beneficiario (capofila) oppure ogni partner deve gestire una quota di budget?

R: Come dispone l'articolo 11, co. 7 dell'Avviso pubblico nei confronti della Amministrazione unico beneficiario e, di conseguenza, unico responsabile della proposta progettuale o iniziativa presentata e della sua attuazione è il soggetto capofila . Le relazioni interne fra i vari soggetti partner sono rimesse, in quanto decisioni aventi valenza interna, alla piena autonomia dei partecipanti al partenariato e non rilevano nei rapporti con la P.A.

D 3\_B) La compartecipazione può essere sostenuta con il finanziamento da parte di enti non pubblici?

R: Sì. Ciò che rileva è che il soggetto partecipante garantisca la percentuale di cofinanziamento indicata nel piano economico-finanziario. Se, poi, per tale cofinanziamento il soggetto proponente riesce ad avvalersi di contributi da parte di enti **esclusivamente** non pubblici (ad esempio, attraverso contratti di sponsorizzazione), ciò non rileva nei rapporti con la P.A.

D 4\_B) I soggetti del partenariato devono essere necessariamente organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale e/o Fondazioni Onlus?

R: Sì. E' condizione indefettibile e inderogabile.

D 5\_B) Anche i soggetti partner devono avere la sede legale in Campania o possono avere sede in altre Regioni? Fra i soggetti del partenariato può esserci un non italiano e di altra parte d'Europa?

R: con riferimento al primo punto, è possibile che un soggetto partner – fermo restando che deve essere una OdV o una APS o una Fondazione Onlus iscritte nei rispettivi registri regionali o, per le sole Fondazioni, all' anagrafe unica delle Onlus – abbia sede legale in un'altra Regione; tuttavia è richiesto, in tal caso, che abbia almeno una sede operativa in Campania (cfr art. 5, co. 1 dell'Avviso)

Per ciò che concerne la seconda parte del quesito, la risposta è negativa. Infatti, come ricordato, i soggetti che possono partecipare all'Avviso pubblico, sia come capofila sia come partner, devono essere una OdV o una APS o una Fondazione Onlus iscritte nei rispettivi registri regionali o, per le sole Fondazioni, a all'anagrafe unica delle Onlus presso la Direzione Regionale delle Entrate.

D 6\_B) In relazione a quanto stabilisce l'art.14 , co. 2 , lett. B) dell'Avviso per cui si possono affidare a persone giuridiche terze specifiche attività **nei limiti del 30%** del costo complessivo della proposta progettuale, tali affidamenti devono riguardare persone giuridiche terze italiane o anche di altra parte d'Europa?

R: In via preliminare è bene chiarire che una persona giuridica è cosa affatto diversa da una persona fisica: nella prima tipologia, rientrano enti variamente denominati, quali le associazioni, le fondazioni, i comitati, le società di persone e di capitali e le società cooperative, registrate nel territorio italiano che, quindi, sono sottoposte al regime legale, fiscale, tributario e previdenziale dettato dallo Stato Italiano

Ciò posto, al di là di del fatto che la formula utilizzata 'di altra parte d'Europa' non consente di comprendere se con essa si debba intendere '*di uno dei Paesi aderenti all'UE*' oppure di uno dei '*Paesi dell'Europa intesa in senso geografico*', per quanto sopra premesso e considerato che:

- la fonte di finanziamento dell'Avviso pubblico è un Ministero della Repubblica Italiana;
- l'articolo 1 del Codice del Terzo settore indica l'adozione del Codice "*Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione*";

si ritiene che le persone giuridiche terze in esame debbano essere persone giuridiche 'italiane' o, meglio, enti riconosciuti e normati dalle leggi della Repubblica.

D 7\_B E' possibile partecipare alla Linea B in forma singola?

R: No. Solo sotto forma di raggruppamento costituito da almeno 5 (cinque) soggetti fra OdV, APS e Fondazioni ONLUS

D 8\_B Una Fondazione , avente riconoscimento della personalità giuridica e iscritta al Registro delle persone giuridiche e private della Regione Campania, può essere configurata come soggetto ammesso a partecipare all'avviso in oggetto?

R: No. Occorre che la Fondazione abbia acquistato la qualifica di ONLUS, ex d.lgs 460/97 ed essere iscritta alla relativa anagrafe unica presso la DRE

D 9\_B : un soggetto che partecipa come proponente alla linea B può contestualmente partecipare alla linea A? Oppure una partecipazione esclude l'altra?

R: Sì. La partecipazione è ammessa per entrambe le linee avendo cura, però, di partecipare alla Linea A esclusivamente in forma singola e alla Linea B in partenariato con almeno altri 4 (quattro) enti fra OdV, APS o Fondazioni ONLUS

D 10\_B: un soggetto che partecipa in veste di partner ad un progetto della linea B può partecipare singolarmente alla linea A?

R: Sì. Vedi D 9\_B

D 11\_B Una Odv o un'APS che presenta un progetto a valere sulla linea B, può presentare anche richiesta per la Linea A (o viceversa) o la partecipazione a una linea esclude la partecipazione all'altra?

R: Sì. Vedi D 9\_B e D 10\_B

D 12\_B I soggetti che andranno a costituire il partenariato devono essere necessariamente OdV, APS e/o Fondazioni Onlus oppure possono essere enti no profit di altra natura? Tali soggetti devono avere sede legale in Campania o possono avere sede in altre Regioni? Fra i componenti del partenariato possono figurare enti di altra parte dell'Europa?

R: i soggetti che possono partecipare sono esclusivamente quelli indicati all'art. 11 dell'Avviso; vale a dire: OdV, APS e Fondazioni ONLUS con sede legale in Campania. Solo per le APS iscritte al relativo registro nazionale è possibile partecipare ancorché non abbiano sede legale in Campania a condizione che, però, abbiano almeno una sede operativa in Campania

D 13\_B Un'associazione che ha già usufruito di un cofinanziamento su uno dei precedenti Avvisi, può partecipare come capofila e/o come partner al presente Bando

R. Sì. Non c'è alcuna preclusione.

D 14\_B Un'associazione che ha provveduto agli adeguamenti statutari previsti dal Codice del Terzo Settore e che è in attesa di iscrizione a relativo registro regionale, può partecipare all'Avviso? E' possibile, in subordine, indicare nella domanda di partecipazioni la richiesta di iscrizione al registro protocollata entro i termini di scadenza ?

R. No. Il requisito di iscrizione deve essere posseduto entro la data di scadenza per la presentazione delle domande. A nulla rileva il fatto di aver presentato domanda di iscrizione la quale dovrà essere sottoposta alla relativa istruttoria da parte dell'ufficio competente.

D 15\_B Saranno messi a disposizione i formulari editabili?

R: I formulari (meglio: i modelli) editabili sono disponibili al seguente indirizzo web:

<http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-politiche-sociali/sostegno-alle-iniziativa-delle-associazioni-di-promozione-sociale-e-delle-fondazioni-iscritte-all-anagrafe-delle-onlus?page=1>

D 16\_B I soggetti collaboratori (a titolo gratuito) possono partecipare a più reti di progetto? O vale il principio di esclusività come per i partner?

R : Posto che i soggetti collaboratori non sono partner di progetto e che la loro partecipazione è a titolo gratuito (nel senso che non possono essere destinatari di quote di cofinanziamento), non c'è, in linea di principio, alcuna preclusione al fatto che un ente pubblico o privato possa figurare quale 'soggetto collaboratore' di 2 o più partenariati. Tuttavia, va osservato che dalle attestazioni rese da ogni soggetto collaboratore deve emergere *“un concreto impegno a svolgere e realizzare precise 'attività' individuate a supporto di quelle previste dal progetto proposto”*: appare evidente che la partecipazione a più partenariati impegnerebbe il soggetto collaboratore a fornire svariate attività di supporto le quali, fra l'altro, sono da individuare in maniera 'precisa' e, in definitiva, coerenti con le attività del (di quel particolare) progetto per il quale si richiede il cofinanziamento.

D 17\_B Il modello 5 (scheda di progetto) e il modello 6 (Piano economico-finanziario) devono essere firmati solo dal capofila o anche da tutti i partner?

R: E' richiesta la firma del legale rappresentante dell'ente capofila che, si ricorda, è e resta l'unico responsabile dell'intero progetto.

D 18\_B Chi sono i soggetti giuridici esterni delegati a cui si fa riferimento nel modello 5 (scheda di progetto), punto 10? Si possono intendere come fornitura di servizi esterni con fattura?

R: Sono soggetti 'persone giuridiche' non qualificati come 'partner' né come 'soggetti collaboratori', in quali ultimi devono partecipare a titolo gratuito e, pertanto, non possono essere destinatari, né in via diretta né in via indiretta, di quote di cofinanziamento.

Nella nozione di “delega” devono ricondursi gli affidamenti a terzi riguardanti attività costituite da una pluralità di azioni/prestazioni/servizi organizzati e coordinati aventi una relazione sostanziale con le finalità e gli obiettivi preordinati del progetto e che costituiscono elemento fondante della valutazione del progetto stesso.

Ciò chiarito, il punto 10 del modello 5 rinvia, per la definizione dei soggetti giuridici terzi delegati al punto 4.2 della Circ. 2/2009, la quale sul punto dispone che le attività sono delegabili alle seguenti condizioni:

- che si tratti di apporti integrativi e/o specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta;
- che la prestazione abbia carattere di occasionalità.

Non solo; ma il beneficiario deve altresì assicurarsi che il terzo delegato dimostri il rispetto della normativa inerente l'utilizzo delle risorse pubbliche (es. DURC, antimafia, ecc.).

Non costituiscono fattispecie di affidamento a terzi gli incarichi professionali a persone fisiche e/o a studi associati, se costituiti in conformità alla Legge n. 1815 del 23/11/1939 e pertanto operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista.

Né rientrano, inoltre, nel caso di affidamento a terzi gli incarichi da parte di fondazioni ai soggetti facenti parte delle stesse.

Infine, si richiama anche l'attenzione sul fatto che soggetti proponenti devono comunque gestire in proprio le seguenti fasi operative: direzione, coordinamento e segreteria organizzativa dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso.

Per gestione in proprio si intende quella effettuata attraverso proprio personale volontario, dipendente o parasubordinato, ovvero mediante ricorso a prestazioni professionali individuali avuto particolare riguardo a quanto disposto dagli articoli 33 (*Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare*

*l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.) e 36 ( Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (...) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.)* del Codice del Terzo Settore (d.lgs 117/17).

D 19\_B I soggetti collaboratori che partecipano a titolo gratuito possono essere allo stesso tempo - e in aggiunta rispetto alle attività che gratuitamente svolgono nei confronti del progetto - fornitori di beni, servizi o risorse umane (ad esempio in caso di distacco)?

R. No. Ai soggetti collaboratori è richiesta una partecipazione a titolo esclusivamente gratuito e, pertanto, non possono essere destinatari, né in via diretta né in via indiretta, di quote di cofinanziamento.

D 20\_B Il requisito della iscrizione deve essere posseduto in data antecedente alla quella di emanazione dell'Avviso?

R. L'articolo 11, co. 3 dell'Avviso stabilisce che il requisito di iscrizione deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione delle domande e deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori - ente proponente e partner - per l'intera durata dell'intervento.

D 21\_B i soggetti collaboratori devono avere sede legale in Campania ?

R. Si ritiene in linea di principio applicabile quanto disposto art. 5, co.1 in relazione ai soggetti partner; vale a dire che il soggetto collaboratore può avere sede legale in altra Regione ma anche preferibilmente almeno una sede operativa in Campania anche in considerazione del fatto che l'intervento proposto deve avere una sua significanza e una sua valenza legate al territorio di riferimento.

D 22\_B Fra gli enti/persone giuridiche terze è possibile inserire una APS che non ha i requisiti per entrare nel partenariato ma è utile al progetto per competenze specifiche?

R Sì. Per l'affidamento di servizi a soggetti terzi delegati si rinvia alla domanda D 18\_B

D 23\_B I partner aggiuntivi possono essere anche Cooperative Sociali iscritte all'anagrafe unica delle Onlus?

R No. I partner possono essere solo e soltanto Odv, APS e Fondazioni ONLUS iscritte nei rispettivi registri regionali e , per le sole Fondazioni, all'anagrafe unica delle Onlus

D 24\_B Se un ente del terzo settore (Odv oppure APS) è costituito da 5 sedi provinciali e una sede regionale avente tutte sede legale in Campania e avendo ognuna un proprio codice fiscale, una propria autonomia patrimoniale e una propria autonoma iscrizione a uno dei registri regionali, è possibile che il partenariato sia costituito dalle sedi provinciali e dalla sede regionale?

R Occorre distinguere due casi:

- i) se la sede regionale annovera fra i propri soci le 5 sedi provinciali, **la risposta è negativa** trovando applicazione in via analogica quanto dispone il Codice dei contratti pubblici in tema di



raggruppamento temporaneo ovvero di consorzi a cui il Comitato in esame è sostanzialmente assimilabile; stabilisce, infatti, l'art. 48, co. 7 che *"è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale"*. Del resto, in sede di compilazione del modello LINEA B Modello2\_Parteneriato l'ente partner deve dichiarare l'impegno a costituire in caso di ammissione al finanziamento del progetto sopra indicato, a costituire associazione temporanea di scopo con il capofila e gli altri partner di progetto;

- ii) se, al contrario, ogni livello (vale a dire: il livello/ente regionale e i 5 livelli/enti provinciali) sono completamente separati, nel senso che nessuno degli enti di vario livello è socio di altro ente del medesimo o superiore livello, allora **la risposta è affermativa**.

D 25\_ B I soggetti del partenariato devono essere necessariamente organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale e/ o Fondazioni Onlus?

R Sì. E' requisito indefettibile e inderogabile

D 26\_B Anche i soggetti partner devono avere sede legale in Campania o possono avere sede in altre Regioni?

R In via preliminare va ribadito che possono far parte del partenariato, sia come capofila sia come partner, esclusivamente OdV, APS e Fondazioni Onlus.

Per tutte è richiesto il requisito di avere la sede legale in Campania. E' prevista una sola e parziale deroga: è il caso delle APS iscritte al registro nazionale delle APS le quali possono avere sede legale in altra Regione ma, ai soli fini della partecipazione, devono avere almeno una sede operativa in Campania

D 27\_B La condizione di soggetto IVA o meno va documentata con dichiarazione sostitutiva?

R Al momento della presentazione della domanda la condizione di essere soggetto IVA o meno non va documentata. Ovviamente, ciò rileverà ai fini della redazione del piano economico-finanziario e in sede di rendicontazione in quanto l'IVA, se non recuperabile, è considerata spesa eleggibile

D 28\_B Rispetto all'acquisto di attrezzature/beni a carattere durevole, la quota limite per l'acquisto, pari a € 516,45, vale per le singole voci di costo?

R: In via preliminare pare opportuno chiarire che l'Avviso non pone un limite di valore all'acquisto di un bene durevole nel senso che, in sede di rendicontazione ma anche di predisposizione del piano economico-finanziario, se per il bene acquistato si è effettivamente sostenuta una spesa superiore a € 516,46 va imputata (e, di conseguenza, sarà riconosciuta) soltanto la quota di ammortamento; se, invece, la spesa del bene è pari o inferiore a 516,46, allora è interamente eleggibile e si riconoscerà, pertanto, l'intero ammontare della spesa sostenuta.

Il valore di cui sopra è da intendersi, per omogeneità con quanto previsto in relazione alla Linea A, come valore 'unitario' (cfr articolo 6, co. 1, lett. d)). Fanno eccezione le universalità di beni mobili.

D 29\_B Il cv sintetico da allegare in piattaforma deve essere redatto singolarmente dal soggetto capofila e dai partners o deve essere un unico documento?

R Ogni soggetto partecipante al partenariato, sia come capofila sia come partner, deve presentare il proprio cv debitamente sottoscritto dal relativo legale rappresentante. Ciò non toglie che, in sede di caricamento sulla piattaforma BOL, i singoli e distinti cv possano essere contenuti in un unico file fatto salvo l'ipotesi in cui il sistema non richieda il caricamento singolo .

D 30\_B Il costo complessivo del progetto , compreso fra i 60.000 e i 200.000 euro, include sia il finanziamento che il cofinanziamento?

R Sì. In pratica, la quota di cofinanziamento a carico della PA può andare da un minimo di 48.000,00 a un massimo di 160.000,00 euro

D 31\_B Possono rientrare nella voce cofinanziamento i costi delle figure professionali interne agli enti partner?

R. No . Ciò è solo previsto in tema di valore equivalente di lavoro volontario (art. 13, co. 3) e, comunque, nei limiti del 20% del costo complessivo del progetto.

D 32\_B La polizza infortuni e la RC deve essere presentata da tutti i partner della rete o solo dal capofila? Va presentata in sede di avvio delle attività?

R: Ciascuno dei soggetti partecipanti al partenariato ha l'obbligo di assicurare i propri soci, aderenti o volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Ai sensi dell'articolo 17, co. 2, lett. b) le polizze assicurative devono essere inviate contestualmente con la comunicazione di inizio delle attività se non già prodotte in sede di sottoscrizione dell'atto di convenzione.

D 33\_B Per il personale volontario, che sarà impegnato nel progetto, è sufficiente la lettera di incarico /ordine di servizio in cui si certifica sia l'azione che si andrà a svolgere che il costo orario?

R Si applicano, in tale ipotesi, quanto disposto dagli artt. 13, co. 6 e 14, co. 6 dell'Avviso; per cui:

- occorre un ordine di servizio per l' assegnazione del volontario alla specifica attività di progetto;
- elenco dei giorni e orari delle attività svolte (time sheet);
- costo orario previsto dal CCNL (che va specificato) applicato in via diretta, se esistente o, in mancanza, in via analogica;
- tenuta di uno specifico registro delle presenze sottoscritto dal volontario e controfirmato dal legale rappresentante dell'Ente di riferimento.

D 34\_B Dove posso inserire nel quadro economico-finanziario la spesa per un commercialista, per un avvocato cui affidare la gestione amministrativo-contabile del progetto oppure per un consulente del lavoro per la stipula di contratti di lavoro variamente denominati ?

R: E' possibile inserirla in corrispondenza del Codice Dettaglio Spesa D.10, D11, etc costituendo un' "Altra voce di costo" che si richiede di indicare in maniera dettagliata/specifica.

Appare utile ricordare che non costituiscono fattispecie di affidamento a terzi gli incarichi professionali a persone fisiche e/o a studi associati, se costituiti in conformità alla Legge n. 1815 del 23/11/1939 e pertanto operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista (Cd D\_18A): quindi, gli incarichi in argomento **non** vanno riportati nella sezione "E" (Affidamento attività a soggetti terzi delegati) che riguarda persone 'giuridiche'

D 35\_B Il noleggio di attrezzature informatiche va inserito nella voce 'D' oppure nella voce 'C'?

R. Occorre stabilire a quale scopo l'ente intende noleggiare l'attrezzatura informatica; vale a dire:

- se verrà utilizzata per le attività di segreteria, coordinamento e monitoraggio, allora andrà indicata nella voce Codice di Dettaglio C.2;
- - se varrà, invece, utilizzata per il funzionamento e la gestione del progetto, allora andrà indicata nella voce Codice di Dettaglio D.2

In altri termini.: è la destinazione d'uso dell'attrezzatura che determina l'inserimento o nella voce C.2 o nella voce D.2

D 36\_B Le istanze per ottenere il cofinanziamento verranno prese in considerazione secondo l'ordine di presentazione? In altri termini: si tratta di domande a sportello?

R. No. Le varie istanze e proposte, purché presentate nei termini, verranno tutte valutate da un'apposita Commissione

D 37\_B In relazione al piano finanziario e spese ammissibili, art.14, punto 6, con specifico riferimento ai costi del personale si chiede se il personale deve essere personale interno e dipendente ovvero è possibile prevedere personale esterno assunto ai fini della realizzazione del progetto, contrattualizzato in forme diverse?

R. Per ciò che concerne le OdV e le APS vale quanto disposto dagli articoli 33 (*Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure dagli articoli 33 (Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.) e 36 (Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (...)) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.) del Codice del Terzo Settore (d.lgs 117/17).. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.) e 36 (Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (...)) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento*

del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.) del Codice del Terzo Settore (d.lgs 117/17).

Pertanto, è possibile, nei limiti sopra esposti, contrattualizzare anche personale esterno. Per maggiori dettagli, si rimanda alla Circolare 2/2009, in particolare il paragrafo "SPESE AMMISSIBILI", Lettera A3 e lettera B) (SPESE RELATIVE ALLE RISORSE UMANE)

D 38\_B Con riferimento ai soggetti collaboratori si stabilisce che siano al massimo 3. E' possibile prevederne più di tre? E' possibile prevedere tra i soggetti collaboratori associazioni non iscritte negli elenchi regionali delle OdV e delle APS? Possono rientrare anche i Comuni?

R L'articolo 12, co. 1 stabilisce, in maniera perentoria e inderogabile , che il numero massimo di 'soggetti collaboratori' deve essere 3 (tre)

Fra questi possono sicuramente figurare associazioni non iscritte negli elenchi regionali delle OdV e delle APS nonché i Comuni: l'articolo indica chiaramente che fra i soggetti collaboratori possano essere annoverati anche gli enti locali (cfr l'inciso " compresi gli enti locali").

D 39\_B Un'associazione che ha già usufruito di un cofinanziamento in base agli Avvisi precedenti , può nuovamente partecipare non come capofila ma come partner?

R. Sì. Può partecipare tanto come capofila quanto come partner

D 40\_B Nella compilazione del piano finanziario, l'apporto dei volontari va inserito nella cella 'risorse umane' relativa alle varie macrovoci (sommando il relativo importo a quelle delle risorse umane non volontarie) o va calcolato solo nella casella 'G2'?

R. Occorre considerare sotto quale veste, dal punto di vista puramente economico-contabile, l'ente impiega le risorse dei volontari; vale a dire:

- se l'ente impiega i volontari a fronte dell'erogazione del rimborso della spesa ex art. 17 d.lgs 117/17, allora il volontario va considerato alla stregua di una risorsa umana tout court la cui spesa (che, come detto, si può configurare solo ed esclusivamente quale 'rimborso') quindi, può essere calcolata e inserita in ognuna delle singole macrovoci che compongono il piano finanziario. Tale spesa è eleggibile;
- se, invece, l'ente impiega volontari ma considera, in relazione a questi, non il rimborso spese bensì il valore equivalente del lavoro volontario, allora, tale valore va calcolato e inserito esclusivamente nella casella 'G2'. Naturalmente, non possono essere contabilizzati in tal caso i 'rimborso spesa'. Si ricorda che il valore equivalente del lavoro volontario non può superare il 20% del costo complessivo del progetto

D 41\_B Un'associazione non riconosciuta ma iscritta all'Anagrafe unica delle Onlus può presentare domanda di contributo in partenariato?

R. No. Possono essere componenti del partenariato soltanto le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri - regionali, e per le APS, anche nazionale - nonché le Fondazioni già iscritte alla Anagrafe unica delle Onlus

D 42\_B Un Fondazione che ha fatto comunicazione di iscrizione alla Anagrafe delle Onlus in data 18/10/2021, può presentare domanda di contributo in partenariato?

R. No. La Fondazione deve risultare essere iscritta all'Anagrafe e, quindi, in possesso della qualifica di Onlus alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cofinanziamento: la semplice richiesta di iscrizione alla predetta Anagrafe non integra il possesso della qualifica di Onlus.

D 43\_B E' possibile erogare un gettone di presenza per eventuali cittadini immigrati beneficiari di una delle azioni di un progetto che prevedono la frequenza di un corso italiano?

R. No. Osservato che l'esiguità dell'importo non ne permetterebbe la tracciabilità, tuttavia l'ente potrebbe, ad esempio, sostenere direttamente i costi per soddisfare quei bisogni cui era destinato il gettone di presenza

D 44\_B La quota di cofinanziamento è a carico dell'ATS o del solo capofila?

R. La quota di cofinanziamento va assicurata dall'ATS nel suo complesso: non rileva se tale quota sia, per accordi interni, onere del solo capofila, di parte o di tutti i partner né rileva, in quest'ultima ipotesi, la determinazione delle quote di ripartizione

D 45\_B In termini di cofinanziamento, una OdV/APS partner (quindi: non capofila), può garantire la sua quota di cofinanziamento tramite un apporto finanziario, garantendo quindi una somma reale a disposizione della realizzazione dell'attività specifica ad esso assegnata?

R. Si rimanda alla domanda D 44\_B.